

CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto – Tordino e Vomano
Sede Amministrativa bivio di Putignano – 64100 TERAMO
Tel. 0861-286321 Fax 0861-287853

C. F. e Partita IVA 00971670674

E-MAIL: info@cbnordteramo.it PEC: protocollocbnord@postecert.it

CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto – Tordino e Vomano

REGOLAMENTO

Per la manutenzione e l'esercizio degli impianti Irrigui Consorziali

adottato dal CONSIGLIO DEI DELEGATI nella seduta del 30/07/2018, delibera n. 7.-

REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI

Art. 1

COMPENSORIO IRRIGUO

Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni di progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

Il comprensorio irriguo potrà essere modificato con delibera del Consiglio dei delegati su proposta della Direzione, motivata da apposita relazione tecnica del Settore Irrigazione, in caso di variazione o ampliamento del sistema di distribuzione irrigua oppure qualora eventi naturali quali frane, smottamenti o altri gravi eventi attinenti anche alla funzionalità dell'impianto irriguo non consentano la gestione e l'esercizio dell'attività irrigua in una determinata zona. In tali ultimi casi, si procederà alla esclusione dei territori interessati.

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- **CONSORZIATO** la ditta catastale intestataria dei terreni iscritti nel Catasto irriguo consortile;
- **UTENTE** il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio, previa presentazione della apposita domanda.

Titolare del rapporto di Utenza è di norma il Consorziato

Art. 2

CATASTO IRRIGUO CONSORTILE

Il Consorzio costituisce, conserva ed aggiorna il Catasto Irriguo Consortile.

Nel Catasto Irriguo Consortile sono iscritti i terreni ricadenti nel Comprensorio Irriguo individuati con i seguenti elementi:

1. Ditta catastale con indicazione dell'articolo catastale erariale - cognome e nome, data di nascita, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale dei rispettivi proprietari, iscritti come "CONSORZIATI",;
2. Comune, Foglio e numero di mappa delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione catastale e servita, qualità e classe;
3. Comprensorio, distretto e comizio;
4. Gruppo di consegna – numero di matricola (ove previsti);
5. Domanda di utenza.

Per le proprietà enfiteutiche o in usufrutto saranno iscritti nel catasto irriguo l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni da parte degli interessati.

Nel Catasto Irriguo possono essere iscritti come UTENTI gli affittuari dei terreni qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto regolarmente registrato, siano tenuti a pagare il contributo irriguo in luogo del proprietario. Il contratto di affitto dovrà essere notificato al Consorzio prima dell'inizio della stagione irrigua e comunque entro il 1° marzo di ogni anno.

L'Utente affittuario dovrà obbligatoriamente produrre al Consorzio la Domanda di utenza che costituirà titolo per l'iscrizione nel Catasto Irriguo. In caso di riscontrata morosità dell'affittuario il Consorzio potrà non accettare la domanda di utenza.

Il Consorziato che cede in affitto i terreni resta solidalmente responsabile con l'affittuario per il pagamento dei contributi irrigui.

Il Consorzio risponde dell'obbligo della distribuzione dell'acqua alle condizioni del presente regolamento esclusivamente nei confronti degli iscritti nel catasto irriguo. La mancata iscrizione non darà diritto a rivendicazioni di alcun genere, compresa la pretesa di risarcimento danni.

Art. 3

VARIAZIONI CATASTALI

Il catasto irriguo consortile è periodicamente aggiornato d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale o dai registri delle Conservatorie ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuta variazione.

I Consorziati sono obbligati a comunicare i passaggi di proprietà, i frazionamenti e le variazioni soggettive e oggettive che intervengono a qualsiasi titolo sui beni iscritti nel catasto irriguo consorziale, nonché le variazioni di domicilio e/o residenza altrimenti si perde il diritto allo sgravio.

Le richieste di variazione devono essere presentate alla sede del Consorzio, con allegata copia della documentazione indicando domicilio, la residenza ed il numero di codice fiscale degli interessati oppure per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Gli uffici consortili procederanno a seguito di verifica della documentazione alle volture e alle variazioni nel Catasto Irriguo.

Nel caso di frazionamento di un terreno servito dalla rete irrigua, il Consorziato è obbligato a garantire, mediante servitù gratuita, l'utilizzo degli idranti e/o gruppi di consegna in favore delle parti frazionate che restano comunque tutte obbligate nei confronti del Consorzio. La realizzazione delle modifiche necessarie a servire frazioni eventualmente rimaste prive di idranti verrà effettuata a carico delle ditte proprietarie. Il passaggio delle condotte di nuova realizzazione dovrà essere consentito dalle ditte proprietarie a mezzo di apposita servitù gratuita a favore del Consorzio.

L'eventuale modifica degli impianti consortili sarà realizzata a cura del personale del Consorzio addebitando le spese all'interessato.

Il Consorzio provvede all'iscrizione dei nuovi fondi beneficiari nel catasto irriguo consorziale, inclusi nei comprensori in seguito all'esecuzione delle opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua. Ogni variazione relativa ai comprensori irrigui, alla loro ripartizione e agli utenti, deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consorziale che vi è preposto.

Il catasto irriguo è rettificato quando si accertino errori materiali o discordanze con il catasto terreni ed è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Le domande tendenti ad ampliare i confini del Compensorio servito dal Consorzio, per includervi nuove aree limitrofe, saranno accettate dal Consorzio se compatibili dal punto di vista tecnico, come da nota n. 7844/1843 del 24.10.1990 del Servizio Affari della Presidenza del Consiglio Regionale. A mano a mano che, in dipendenza dell'esecuzione d'opere di completamento rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del Catasto irriguo consorziale.

I contributi dovuti dagli utenti di cui al presente titolo sono determinati ed aggiornati con le modalità previste dai relativi provvedimenti e sono riscossi con i ruoli.

Art. 4

IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI

Gli impianti irrigui consortili sono costituiti dal complesso delle opere pubbliche di irrigazione realizzate dal Consorzio quale concessionario dello Stato o della Regione per derivare, regolare ed addurre al comprensorio irriguo una portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.

Gli impianti irrigui consortili sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Di regola la proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di consegna dell'acqua agli utenti, questi compresi, a meno che non si tratti dei manufatti privati.

Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:

- a) opere di presa;
- b) adduttori principali;
- c) vasche di compenso;
- d) impianti di sollevamento;
- e) cabine elettriche di trasformazione;
- f) condotte secondarie;
- g) condotte comiziali;
- h) idranti e/o gruppi di consegna;
- i) canali principali: canali che derivano l'acqua dall'opera di presa ai canali secondari;
- l) canali secondari: canali che convogliano più corpi d'acqua, per la distribuzione in due o più unità irrigue.

Il Consorzio provvede all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto irriguo consortile, a mezzo del proprio personale o di ditte esterne, in collaborazione con gli utenti.

La distribuzione d'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti serviti da idranti su condotte a pressione, devono praticare l'irrigazione con sistemi orientati al risparmio idrico.

Allo scopo di evitare rotture alle condotte idriche è vietata l'aspirazione diretta d'acqua dall'idrante con gruppo di pompaggio.

Art. 5

MANUTENZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORZIALI

1. Il Consorzio provvede alla manutenzione dei sistemi irrigui di competenza-mediante programmi annuali, pluriennali, ordinario straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza -prima dell'inizio della stagione irrigua, con periodo di asciutta generale o, all'occorrenza, durante il corso della stessa.
2. Lungo entrambi i lati dei canali sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10, per i canali primari, fino a metri 4, per i canali secondari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Le suddette fasce di rispetto sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Per i tratti tombinati il Consorzio si riserva di concedere eventuali deroghe nel rispetto della normativa vigente."
3. Lungo entrambi i lati delle condotte irrigue principali e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, dimetri 2,5, dimetri 1,5, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.
4. Il personale consorziale e i mezzi operativi incaricati dal Consorzio della manutenzione e gestione del sistema irriguo consortile possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari. L'accesso avverrà previo semplice preavviso, salvo il caso di emergenza.
5. Le zone di rispetto di cui al comma 2, fino alla larghezza di metri 4, per i canali principali e fino alla larghezza di metri 2, per i canali secondari, possono essere interessate solamente da colture erbacee -posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.
6. Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato, nel corso dei suddetti interventi, dai mezzi e dal proprio personale, al fondo, alle colture e ad ogni altro bene, oltre le suddette fasce di rispetto.
7. All'utente che impedisce l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione, e ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione.

Art. 6

STAGIONE IRRIGUA

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori di norma:

- Impianti sotto sollevamento ha inizio dall'ora zero del primo Aprile e termina alle ore 24 del trentuno Ottobre ciascun anno.

- Impianti a caduta ha inizio dall'ora zero del quindici di Marzo e termina alle ore 24 del trentuno Ottobre ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto i termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentive di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità d'acqua dei serbatoi, il Presidente sentito gli uffici di competenza provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati, dandone, quando possibile, tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.

Il Consorzio potrà mantenere in esercizio la rete anche nei periodi diversi da quelli stabiliti per la normale stagione irrigua. Nei periodi fuori stagione irrigua i consorziati potranno prelevare acqua dagli idranti e/o gruppi di consegna nei limiti di dotazione assegnata, ma il Consorzio non garantirà la costante fornitura di acqua e la regolarità del servizio irriguo essendo preminenti tutte le attività di manutenzione e controllo della rete irrigua. Pertanto gli Utenti non potranno chiedere interventi di regolarizzazione del servizio o richiedere risarcimenti per mancata erogazione del servizio stesso.

Qualora si verificano restrizioni della risorsa idrica determinati da qualsiasi causa di forza maggiore e/o eventi eccezionali, la Deputazione del Consorzio o il Presidente adotterà un Piano di Gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Eventuali comunicazioni su anticipazioni o differimenti del periodo di distribuzione dell'acqua saranno comunicati sul sito web del Consorzio.

Art. 7

ATTIVITA' ORDINARIA SU IMPIANTI IN PRESSIONE

In via ordinaria il Consorzio eroga l'acqua destinata all'irrigazione dei terreni compresi nei Comprensori irrigui consortili.

Poiché l'acqua è prelevata da condotte gestite da altri Enti il Consorzio non ne garantisce le qualità chimiche, fisiche e biologiche, né risponde di eventuali danni prodotti da temperatura, torbidità, salinità, solidi sospesi e in soluzione ed altre caratteristiche.

L'acqua non è potabile e, pertanto, non è consentito l'uso per alimentazione umana e per gli animali.

Il Consorzio assoggetta l'acqua a periodiche analisi da parte di laboratori specializzati. Tuttavia il Consorzio non risponde d'eventuali danni che l'acqua dovesse arrecare alle colture.

Art. 8

ATTIVITA' STRAORDINARIA SU IMPIANTI IN PRESSIONE

In via straordinaria, l'acqua può essere erogata anche per terreni non ubicati nei Comprensori irrigui consortili (fuori Comprensorio). In tali casi, le autorizzazioni al prelievo saranno consentite esclusivamente qualora le disponibilità di acqua lo consentano e a

condizione che il sistema irriguo non subisca scompensi tecnici in grado di provocare criticità sui terreni ricadenti nel comprensorio irriguo.

In ogni caso dovrà essere garantita la regolarità del flusso idrico ai terreni ricadenti nel comprensorio, pertanto, l'autorizzazione al prelievo fuori comprensorio sarà rilasciata con la espressa condizione che in caso di successiva intervenuta carenza idrica sarà sospesa l'erogazione senza che i beneficiari possano richiedere alcun risarcimento e che le possibili turnazioni nella fornitura di acqua, nonché le interruzioni per causa di forza maggiore, non determineranno responsabilità alcuna a carico del Consorzio, per i danni eventualmente subiti in dipendenza della mancata o inadeguata fornitura della stessa.

La mancata o insufficiente consegna d'acqua agli utenti, non dà luogo a responsabilità civile del Consorzio per i danni alle colture degli utenti provocata da siccità o da qualsiasi altra causa. Il Consorzio, in ogni caso, stipulerà una polizza d'assicurazione per eventuali danni (e precisamente per rotture di tubi o idranti).

In caso di richiesta di spostamento di una parte dell'impianto irriguo, valutata la fattibilità da parte degli uffici, esso sarà a totale carico del richiedente;

Art. 9

ATTIVITÀ IRRIGUA SU CANALI

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente Regolamento, l'attività d'irrigazione sarà disciplinata dalle norme di cui al R.D. 368/1904.
2. Le colature risultanti dall'irrigazione dei terreni superiori vanno lasciate scorrere o convogliate nei canali secondari verranno utilizzate dagli utenti inferiori in conformità alle disposizioni impartite dal personale del Consorzio o, in subordine, agli usi.
3. La stagione irrigua è compresa tra il 01 aprile e il 30 ottobre
4. La data di inizio potrà essere anticipata, o il termine finale protratto, con decisione dell'Amministrazione consortile, a condizione che lo consenta la relativa concessione assentita all'Ente, che vi sia acqua disponibile e che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.
5. L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati dal Consorzio, dandone tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.
6. Il Consorzio potrà prendere in considerazione richieste di erogazione di acqua per uso irriguo diverso da quello agricolo, qualora le disponibilità di acqua lo consentano.
7. La distribuzione irrigua agli utenti nelle aree strutturate avviene, di norma, nelle ventiquattro ore dei giorni feriali e festivi.
8. Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico-organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, potrà provvedere a modificare turni orari e la durata della distribuzione sul comprensorio irriguo.
9. Per particolari esigenze di attività, tali turni d'irrigazione possono venir modificati dal Consorzio; in tali casi l'utente dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

10. Nei casi in cui la limitatezza della risorsa idrica non consentano di garantire un'attività irriguo turnato, il Consorzio si riserva di valutare di volta in volta la possibilità di accordare un'attività irrigua precaria senza orario fisso.
11. Ogni consorziato è responsabile dell'apertura e della chiusura delle bocche all'ora prevista dal proprio turno. Alla chiusura può provvedere l'utente successivo o avente diritto secondo l'orario. Terminato l'uso, ogni consorziato è tenuto a verificare che l'acqua torni al canale consorziale avente continuità idraulica ovvero che venga presa in carico da un successivo utilizzatore.
12. L'utente che non intende usufruire del suo turno per l'irrigazione dei propri terreni, non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla ad altri o per farne altro uso; della quantità d'acqua non utilizzata può disporre soltanto il Consorzio.
13. L'utente che non intende usufruire del suo turno, ove necessario, dovrà avvisare tempestivamente il guardiano di zona e, in ogni caso, è tenuto a far defluire l'acqua nel canale di scarico appropriato e ad effettuare le opportune manovre, preoccupandosi che l'acqua non vada a danneggiare immobili, fondi e colture a valle.
14. Qualsiasi trasgressione al disposto dei commi precedenti comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà dei danni diretti e/o indiretti che dovessero verificarsi a causa del suo comportamento.

Art. 10

ATTIVITA' EXTRAGRICOLE

Il Consorzio può erogare l'acqua anche per usi diversi da quello agricolo, quali le utenze extragricole (attività industriali, private, giardini ecc.). In ogni caso l'uso agricolo resta preminente ed in caso di riduzione dei flussi idrici sarà garantita esclusivamente l'utilizzazione a scopo agricolo.

Pertanto, l'autorizzazione al prelievo per le utenze extragricole sarà rilasciata con la espressa condizione che in caso di successiva intervenuta carenza idrica sarà sospesa l'erogazione senza che i beneficiari possano richiedere alcun risarcimento e che le possibili turnazioni nella fornitura di acqua, nonché le interruzioni per causa di forza maggiore, non determineranno responsabilità alcuna a carico del Consorzio, per i danni eventualmente subiti in dipendenza della mancata o inadeguata fornitura della stessa.

Il rapporto e le condizioni economiche con le utenze extragricole saranno regolate da apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente.

I corrispettivi per uso extragricolo sono suddivisi in corrispettivi a superficie e corrispettivi a contatore. Nei primi rientrano le utenze di piccole entità per irrigare lotti di terreni ad uso civile, impianti sportivi e giardini pubblici, nei secondi rientrano utenze antincendio, utenze industriali, ed utenze agricole a contatore (invasi di accumulo, laghi da pesca, ecc.). La Deputazione Amministrativa provvederà ad emanare specifici provvedimenti per la definizione dei corrispettivi di cui sopra;

Art. 11

MANOVRA DI MANUFATTI DI DISPENSA E PASSAGGIO D'ACQUA

I manufatti di consegna sono manovrati dagli utenti. Eventuali danni causati per imperizia, dopo accertamenti del personale del Consorzio, saranno a carico dei responsabili, altri guasti saranno a carico del Consorzio. I proprietari di fondi muniti di idranti sono tenuti a dare passaggio alle acque ai proprietari dei fondi limitrofi insistenti all'interno del comprensorio consortile suscettibili di irrigazione. Il confinante sarà responsabile di eventuali danni arrecati al proprietario del manufatto d'erogazione. In caso di disaccordo tra gli interessati, spetta al Consorzio stabilire come si deve attuare il passaggio e la presa. Spetta altresì, al Consorzio indicare il manufatto dal quale devono prelevare l'acqua gli utenti, i cui fondi ne sono privi.

Art. 12

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Ogni utente è obbligato:

- a)** osservare rigorosamente, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368;
- b)** adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra
- c)** segnalare tempestivamente danni o situazioni di pericolo che si dovessero verificare agli impianti o alle proprietà private: la mancata segnalazione entro dieci giorni dal rilevamento dell'evento farà decadere l'utente dal diritto di avanzare successivamente qualsiasi richiesta di danni;
- d)** In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Consorzio, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 368/1904 e successive modificazioni, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi eventuali lavori necessari, decorso il quale, disporrà per la loro esecuzione d'ufficio, addebitando agli inadempienti la spesa sostenuta, e iscrivendo le relative somme nei ruoli consorziali.
- e)** Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza del ritardato o omessa segnalazione;
- f)** A manovrare con cautela gli idranti e chiuderli al termine dell'adacquamento, tenendo presente che, nell'apertura dell'idrante, la saracinesca deve essere completamente aperta;
- g)** In caso di richiesta di nuovo idrante sarà l'ufficio preposto a valutare l'eventuale possibilità di installare un nuovo idrante i cui costi totali per la realizzazione sono carico del richiedente;
- h)** Il proprietario è tenuto a comunicare ai locatari ed ai terzisti la presenza di opere consortili presenti sul proprio fondo. Eventuali danni provocati alle opere del consorzio sono a carico dei proprietari;

Onde evitare logoramento l'utente è obbligato:

- i)** a distribuire l'acqua nell'ambito aziendale in maniera da evitare sprechi della risorsa ed a non dar luogo a colature dannose alle proprietà limitrofe ed alle opere irrigue consorziali;

- j) a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita;
- k) a non danneggiare o modificare le opere irrigue insistenti sui suoi fondi;
- l) a rispettare la distanza prevista dalla legge nelle costruzioni e piantagioni in prossimità delle opere irrigue e delle loro pertinenze;
- m) a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti pertinenze degli impianti di irrigazione;
- n) a non scaricare immondizie, acque ed altri materiali di irrigazione e di bonifica;
- o) a non addossare fascine o altro materiale sulle opere irrigue;
- p) a collaborare con il Consorzio per la conservazione degli impianti e di segnalargli eventuali anomalie;
- q) ad aiutare il personale consorziale nell'opera diretta a pervenire danni in caso di perdita d'acqua dagli impianti;
- r) a consentire al personale del Consorzio, senza accampare diritti, di transitare con i necessari mezzi sulla sua proprietà di depositarvi materiali e di seguirvi lavori occorrenti per la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue e delle relative pertinenze, nonché per eventuali controlli e rilievi.
- s) a segnalare al Consorzio ogni fatto ed azione da chiunque commessi in danno degli impianti irrigui consorziali;
- t) a non modificare le apparecchiature, con l'applicazione di congegni diversi da quelli installati dalla ditta imprenditrice dei lavori.

Art. 13

RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti sono responsabili di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

Gli utenti sono inoltre responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi dell'assistenza del Consorzio.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di distribuzione presenti sul proprio fondo;
- c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la presenza costante sul campo;
- d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa;
- e) L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.
- f) Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche ma anche per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi;

- g) Gli utenti sono tenuti, in quanto legati da vincolo di appartenenza allo stesso Consorzio, a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie affinché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua, prestando attenzione a non danneggiare altri consorziati.
- h) Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica nel rispetto delle specifiche disposizioni del codice civile in materia di servitù prediali.

Art.14

CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Sono oggetto di concessione/autorizzazione, i lavori, gli atti e i fatti di cui all'art. 134 del R.D. 368/1904 e tutti gli usi compatibili, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs 152/2006, delle acque addotte con il sistema irriguo. Sono altresì oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto compresa tra metri 4 e 10, per i canali principali e tra metri 2 e 4, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine. Analogamente per le tubazioni in pressione valgono i limiti di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

Art. 15

UTENZE NON AUTORIZZATE

L'utente che utilizza l'acqua senza previa autorizzazione e che irrigano in caso di turnazioni oltre l'orario autorizzato verrà sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento. In ogni caso sarà immediatamente sospeso il prelievo di acqua rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria.

Chiunque abbia operato allacci abusivi sulle condotte idriche consortili a scopo agricolo o extragricolo senza preventiva autorizzazione o comunicazione al Consorzio sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e sarà sottoposto a procedimento giudiziario civile per risarcimento danni.

Le utenze abusive saranno contestate mediante raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla completa conoscenza del fatto. Il Consorzio potrà comunque assegnare all'utente un termine di trenta giorni dall'avvenuta contestazione per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni a discolta.

Il Consorzio potrà assegnare un termine di 30 giorni per consentire all'Utente di regolarizzare la propria posizione presentando apposita domanda di Utenza e pagando il contributo consortile a sanatoria per i cinque anni precedenti alla constatazione del fatto.

Il Settore Irriguo provvederà dopo l'entrata in vigore del presente nuovo regolamento irriguo ad una ricognizione iniziale su tutta la rete irrigua, degli allacci abusivi e non autorizzati e successivamente periodicamente entro il 31.12 di ogni anno procederà a ulteriori verifiche.

Art. 16

RESPONSABILITA' PER DANNEGGIAMENTI

Gli utenti sono responsabili della preservazione, conservazione e custodia degli impianti (manufatti di dispensa, idranti e/o dei gruppi di consegna ecc..) e di tutti i relativi accessori, compresi i sigilli, posti a servizio dei fondi da loro condotti ed in ogni caso rispondono in proprio ed in solido tra loro, nei confronti del Consorzio, per qualunque manomissione o danno arrecato agli idranti e/o gruppi medesimi.

In caso di manomissione degli impianti a contatore o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico dell'utente, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 17

DIVIETO DI MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Gli utenti sono consegnatari dei manufatti di dispensa insistenti sulla loro proprietà, e dei relativi congegni di apertura e chiusura. Eventuali guasti dipendenti da comportamenti colposi e dispersioni sono a loro carico.

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso cui sono destinati le condotte, gli impianti nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che possano turbare il regolare funzionamento degli idranti e/o gruppi di consegna.

Art. 18

RINUNCE IRRIGUE

Il proprietario del fondo non più agricolo a seguito di avvenuta cambio d'uso del suolo, resta obbligato a mantenere la servitù di condotta d'acqua a favore dei terreni irrigui a valle e di scolo dei terreni a monte.

Qualora per ottemperare a questo obbligo si rendessero necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese saranno a carico del proprietario del fondo medesimo.

Ai proprietari dei terreni non più agricoli a seguito di mutamento cambio d'uso del suolo, che richiedano l'esclusione dall'attività irriguo, sarà accordato l'esonero dal contributo irriguo.

Art. 19

CONTROVERSIE TRA CONSORZIATI

Per eventuali controversie tra consorziati riguardanti l'irrigazione, le servitù irrigue e i turni orari, il Consorzio qualora ne sia incaricato dai contendenti si presterà, a loro spese, a trovare le soluzioni tecniche più idonee alla risoluzione del contenzioso.

Art. 20

RISERVA

Il Consorzio non risponde di danni indiretti ai consorziati per mancanza di erogazione del servizio irriguo a causa di rotture dell'impianto irriguo o per carenza idrica;

Art. 21

CATASTO

Le utenze contemplate nel presente titolo sono iscritte in uno speciale catastale soggetto a controllo periodico, a cura del personale proposto al Catasto consorziale.

Art. 22

CONTRIBUTI

I contributi dovuti dagli utenti di cui al presente titolo sono determinati ed aggiornati con le norme previste dai relativi provvedimenti e sono riscossi con i ruoli.

Art. 23

REGOLE PER IL RILEVAMENTO, LA CONTESTAZIONE E L'OBIEZIONE DELLE INFRAZIONI

Il personale consorziale rileva le infrazioni mediante verbale circostanziato da inoltrare al Presidente del Consorzio, attraverso la via gerarchica. Il Presidente prende atto dei documenti redatti dagli uffici e provvede a contestarli all'autore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo Pec, invitandolo, nel contempo, a pagare la pena pecuniaria prevista dal presente regolamento. Eventuali deduzioni dell'autore dell'infrazione devono essere presentate perentoriamente entro l'anzidetto termine di venti (20) giorni e sono esaminate e decise dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio. Le violazioni che integrano reati penali sono denunciate alle Autorità competenti e nei relativi giudizi il Consorzio si può costituire parte civile se ha subito danni alle opere ed al servizio d'irrigazione.

Art. 24

SANZIONI

Si procederà alla immediata sospensione della distribuzione idrica con la sigillatura degli idranti, senza formalità, nei seguenti casi:

- Conclamato mancato pagamento dei contributi consortili irrigui posti a carico dell'attuale o dei precedenti onerati con relativo recupero coattivo del credito nei termini di legge;
- assoggettamento dell'utente a procedura concorsuale nel caso in cui non sia stata presentata da parte del curatore o commissario o liquidatore domanda di utenza.

Si applica la sospensione della distribuzione idrica per una o due stagioni irrigue, in ragione della gravità del fatto, nei seguenti casi:

- prelievo abusivo di acqua;
- cessione dell'uso dell'acqua a terzi in assenza di autorizzazione da parte del consorzio;

- scarichi abusivi su canali consortili;
- Indebita derivazione di acqua dai canali consortili;
- manomissione degli impianti o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli impianti medesimi;

In tutti i predetti casi sono addebitate le spese di sospensione e quelle della riattivazione dell'utenza, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali non che il recupero delle annualità non riscosse o comunque non cadute in prescrizione.;

Art. 25

MISURA

Le misure delle sanzioni e le modalità di riscossione, i canoni di concessione, autorizzazioni, interferenze con le opere di bonifica ecc., saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 26

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura organizzativa per la manutenzione ed esercizio degli impianti è normata dal POV vigente.

Art. 27

DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI

Gli impianti irrigui consorziali sono destinati all'irrigazione di terreni agrari ricadenti nei rispettivi comprensori irrigui. Gli utenti, di conseguenza, devono impiegare l'acqua, che vi scorre, esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nei rispettivi comprensori irrigui. I terreni inclusi nei comprensori irrigui rimangono soggetti agli obblighi contributivi.

Art. 28

COSTI DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI

Prima dell'inizio della stagione irrigua, sarà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenute distintamente la spesa fissa e la spesa d'esercizio. Alle spese fisse sono imputate le seguenti voci:

- canoni governativi di concessione dell'acqua;
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione ed apparecchiature;
- quota parte delle spese riguardanti il personale fisso addetto all'irrigazione;
- ammontare mezzi meccanici.
- Alle spese d'esercizio sono ascritte:
- rimanente quota parte delle spese riguardanti il personale fisso addetto all'irrigazione;
- spese concernenti i mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza ed all'organizzazione della distribuzione;

- spese riguardanti il personale stagionale e personale d'Ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
- spese di consumo d'esercizio elettrico per gli impianti di sollevamenti;
- spese di contenzioso e di risarcimento danni,
- quota parte delle spese d'assistenza tecnica all'irrigazione non coperta da finanziamento regionale.

Il suddetto preventivo terrà conto dei proventi che il Consorzio destina alla gestione irrigua.

Art. 29

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali.

Art. 30

Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi provvisori. Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, ed indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli dell'anno di competenza.

Art. 31

Disposizioni finali transitorie

Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti dall'impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità d'acqua nei serbatoi e la capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione le consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelievo dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che abbia fatta richiesta.

Art. 32

Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il **6 agosto 2018.**